

de accordato il consenso o permesso, che  
per avventura averà dato l'affittante nel  
caso. benchè in tale consenso questa condi-  
zione non sia ripetuta od avvertita.

1.° Il suddetto conduttore si obbliga, sotto pena di  
tutti i danni, spese ed interessi, avertire il lo-  
cauto nel usare delle assegnazioni o di qualcun  
altra turbativa di possesso ed alterazione  
nella stato attuale del fondo ai termini del-  
l'art. 1587 del suddetto Codice Civile.

2.° L'affittante nel usare si riserva il diritto  
di beneficare le dette terre affittate, dandone  
preventivo avviso ai fittuari suddetti.

3.° Se nel corso della locazione i conduttori  
faranno dei miglioramenti, questi, di  
qualunque natura e valore sieno, dovran-  
no restare acquistati all'affittante nel usare,  
senz'obbligo a compensazione alcuna da  
parte di costoro.

4.° Nel corso dell'affitto il solo dazio fondiario  
dovuto allo Stato nella cifra di 1/2 e sarà ed altri  
dazi, che lo Stato medesimo possa imporre  
alla proprietà suddetta restano a peso del-  
l'affittante nel usare, tutti gli altri pesi e da-  
ni, soprattanto ed altre imposte e da im-  
-

178  
zi di qualunque natura, che non gravano  
nella proprietà, restano a carico degli  
affittuari.

5.° I conduttori si sottopongono a tutti i ca-  
si fortuiti, ordinarj e straordinari, pre-  
visti e non previsti a mente degli articoli  
1570 e 1571 del Codice Civile.

6.° Suo che i conduttori si obbliga, ciascu-  
no per la sua parte, di fornire agli iniegan-  
ti dell'Amministrazione locale della pa-  
glia loro assegnevole a secondo i termini  
dell'Amministrazione locale, trasportando-  
la a loro cura presso il locale dell'Ammi-  
nistrazione in libera.

7.° Inoltre i conduttori suddetti adempiranno  
esattamente il pagamento dell'indaglie,  
come sopra rispettivamente convenuto,  
l'affittante nel usare resta facultato, per  
come espressamente i detti conduttori  
lo facultano, a potere destinarle nelle ter-  
re sopra locate una o più cortadie, onde im-  
pediscano la sottrazione dei prodotti, dei  
quali i conduttori ne porteranno nei ma-  
gazzini dell'Amministrazione tanta quan-  
tita sufficiente al pagamento degli estigli.



17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.